



RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO A.A. 2023/24

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa.

Le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri (Art. 2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022), **ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani**, ed esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valenza automatica in Italia. Vengono invece valutati caso per caso.

Il riconoscimento dei titoli accademici esteri **per finalità diverse** da quelle sopra elencate (per esempio, **partecipazione a concorsi pubblici o accesso a professioni regolamentate**) deve essere richiesto ad altre amministrazioni dello Stato. Per avere maggiori informazioni si invita a consultare con attenzione il sito del Cimea, (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche): <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx>.

Possono presentare tale domanda **i cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 Dlgs n. 286/1998** e **i cittadini extracomunitari residenti all'estero** in possesso di un titolo accademico straniero.

Il riconoscimento può essere richiesto per i titoli finali conseguiti presso le Università estere statali o legalmente riconosciute dalle Autorità competenti del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Non è possibile richiedere il riconoscimento per i titoli finali conseguiti in centri privati in convenzione con università estere.

RICONOSCIMENTO DI TITOLI ESTERI PER CORSI DI STUDIO ITALIANI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE/LOCALE

Per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale/locale il riconoscimento di un percorso di studi o di un titolo accademico estero **sarà subordinato alla disponibilità di posti attribuiti** all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.

In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente, che si pronuncia entro 90 giorni (art. 3 della Legge n. 148/2002) dalla presentazione della domanda.

La richiesta di riconoscimento può produrre differenti risultati:

- a) **Riconoscimento parziale “abbreviazione di corso”**: all'interessato viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero, per completare gli esami, ed, eventualmente preparare e discutere la tesi.
- b) **Riconoscimento totale “equipollenza”** (casi molto rari): all'interessato sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. La procedura si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che renderà esecutiva la delibera dell'Autorità Accademica competente. La stampa della pergamena sarà rilasciata su richiesta dell'interessato presentando l'istanza alla segreteria studenti internazionali con il pagamento del contributo di **euro 130,00**.

Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:



- essere titolo ufficiale rispettivamente di primo, secondo o terzo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- consentire nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e/o conferire i medesimi diritti accademici;
- presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
- deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

Documenti da presentare

a) domanda (di seguito allegata) indirizzata al Magnifico Rettore in cui si chiede il riconoscimento del titolo accademico estero, specificando anche il corrispondente titolo accademico del nostro Ateneo che si intende ottenere;

b) attestato di comparabilità e verifica rilasciato dal [CIMEA](https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login), da richiedere on line al seguente link: <https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login>, **del titolo accademico finale**;

c) attestato di comparabilità rilasciato dal [CIMEA](https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login), da richiedere on line al seguente link: <https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login>, **del titolo finale degli studi secondari**, necessario per verificare tutto il percorso formativo svolto all'estero;

d) certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio, o Diploma Supplement;

e) programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa) degli esami di cui sopra con relativa traduzione in lingua italiana;

f) copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, solo per i cittadini non comunitari;

g) gli studenti extracomunitari residenti all'estero dovranno presentare attestati di conoscenza della lingua in cui si tiene il corso di studio (italiano o inglese) almeno di livello B2.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti nel caso non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso.

N.B.: se la richiesta di riconoscimento è per un corso di laurea erogato in lingua inglese, la traduzione in italiano dei programmi d'esame, originariamente prodotti in lingua inglese, non è necessaria.

Come e quando presentare la domanda:

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata per e-mail al seguente indirizzo: studenti.stranieri@uniroma2.it.

Gli studenti extracomunitari residenti all'estero potranno presentare la domanda tramite la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese, che la invierà via mail alla Segreteria Studenti Internazionali: studenti.stranieri@uniroma2.it.

Il contributo previsto per la presentazione della richiesta dell'importo di **euro 366,00 (comprensivo di 16 euro di marca da bollo)**. Il bollettino verrà emesso dalla Segreteria Studenti Internazionali dopo verifica della documentazione ed inviato per e mail all'interessato. La richiesta corredata di tutta la documentazione e pagamento del contributo, dovrà essere presentata dal **14 giugno al 20 ottobre 2023**.

Per ulteriori informazioni la Segreteria Studenti Internazionali (Via Cracovia, 50 – edificio D – piano 0) riceve in presenza nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il mercoledì anche dalle ore 14 alle ore 16.